

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 marzo 2025, n. 271

Disposizioni regionali per la formazione finalizzata al conseguimento della qualifica di MASSAGGIATORE E CAPO BAGNINO DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI ai sensi del Regio Decreto 31.5.1928 n. 1334

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Formazione, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale Prof. Sebastiano Leo ;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DELIBERA

1. di approvare il documento sub ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, "DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL MASSAGGIATORE E CAPO BAGNINO DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI ai sensi del Regio Decreto 31.5.1928 n. 1334";
2. di stabilire la pubblicazione a cura della struttura proponente dei contenuti specifici delle disposizioni in oggetto, di cui al suddetto allegato al presente atto, sul sito www.sistema.puglia.it, nella sezione "Repertorio Regionale", al fine di favorirne la massima diffusione;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sui siti istituzionale in versione integrale

Il Segretario Generale della Giunta
NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Disposizioni regionali per la formazione finalizzata al conseguimento della qualifica di MASSAGGIATORE E CAPO BAGNINO DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI ai sensi del Regio Decreto 31.5.1928 n. 1334

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 20 dicembre 2012;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;

VISTA la DECISIONE (UE) 2018/646 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 aprile 2018 relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 26 novembre 2018 sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero (2018/C 444/01);

VISTA la Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 5 aprile 2022 relativa alla mobilità dei giovani volontari nell'Unione europea (2022/C 157/01)

VISTA la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";

VISTO il D. Lgs. 16 gennaio 2013, n.13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non

formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.";

VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018 riguardante l'istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con MIUR, del 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.";

VISTO il D.M. 5 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, sulle "Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze";

VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2002, n. 15 "Riforma della Formazione Professionale" pubblicata sul BURP n. 104 del 09/08/2002 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2273 del 13 novembre 2012 "Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 327 del 07 marzo 2013 "Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali. Impianto descrittivo metodologico";

VISTO l'Atto del Dirigente del Servizio Formazione professionale n. 1277 del 2 Dicembre 2013 "Approvazione dei contenuti descrittivi del RRF";

VISTO l'Atto del Dirigente del Servizio Formazione professionale n. 1395 del 20 Dicembre 2013 "Approvazione degli standard formativi sperimentali";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1147 del 26/07/2016 "Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)";

VISTO l'Atto del Dirigente del Servizio Formazione professionale n. 686 del 09/08/2016 di approvazione del "Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore" (RRQPN);

VISTA la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

VISTA la DGR del 07/03/2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio; Vista la D.G.R. 27 marzo 2023, n. 383 recante D.G.R. n. 302/2022 concernente "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Presa d'atto del REPORT Valutazione di impatto di genere (VIG). Implementazione degli atti sottoposti a monitoraggio ed avvio nuova fase sperimentale.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";

Premesso che:

- la legge 23 giugno 1927 n. 1264 «Disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie» dispone, all'art. 1: "chiunque intenda esercitare le arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico-ortopedico ed ernista e dell'infermiere, compresi in questa ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici ed i massaggiatori, deve essere munito di speciale licenza ed aver raggiunto la maggiore età";
- il R.D. 31 maggio 1928, n. 1334 «Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie», all'art 1, nel ribadire l'esistenza delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, prevede espressamente quella del massaggiatore e del capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;
- il massaggiatore è, dunque, un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie individuata e definita dalla normativa statale, che pur mantenendo una sua specificità resta associata, nella prassi, a quella di capo bagnino;
- a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione, la disciplina di una specifica figura socio sanitaria quale quella in oggetto è riconducibile, come chiarito dalla Corte Costituzionale, alla materia concorrente delle professioni, di cui all'art 117-terzo comma della Costituzione, ed in particolare delle professioni sanitarie;
- nella materie di competenza concorrente la legislazione regionale deve svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legge dello

Stato e che tali principi, ove non ne siano stati formulati di nuovi, sono quelli desumibili dalla normativa statale previgente;

- a tutt'oggi, tale figura è contemplata nell'Atlante Nazionale del lavoro e delle Qualificazioni, tra le "Qualificazioni regionali abilitanti", all'interno del SEP 19. Servizi socio-sanitari;

Considerato che:

- con nota prot. N. r_puglia/AOO_137/PROT/17/11/2023/0038211 la Sezione Formazione ha formulato formale richiesta di parere tecnico circa l'approvazione della figura al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Strategie e Governo dell'offerta, per la quale si considera acquisito il tacito assenso;
- la scrivente Sezione, in data 31/01/2025 ha richiesto al Comitato Tecnico (con nota prot. 054367/2025) l'approvazione della figura e, a seguito dell'espletamento della procedura di consultazione "a distanza", la proposta è stata approvata;
- a fronte delle richieste rilevate sul territorio circa l'adozione della disciplina per l'attuazione dei corsi in oggetto;

RITENUTO, pertanto di dover procedere all'attivazione dei percorsi formativi abilitanti per l'esercizio dell'arte ausiliaria di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, di cui al R.D. n. 1334 del 31 maggio 1928 come disciplinato nell'allegato A del presente provvedimento, con il presente provvedimento si intende

- fornire Disposizioni regionali per la formazione finalizzata al conseguimento della qualifica di MASSAGGIATORE E CAPO BAGNINO DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI ai sensi del Regio Decreto 31.5.1928 n. 1334;
- stabilire la pubblicazione dei contenuti specifici degli standard in oggetto, di cui al suddetto allegato al presente atto, sul sito www.sistema.puglia.it, nella sezione "Repertorio Regionale", al fine di favorirne la massima diffusione;
- pubblicare il presente provvedimento nel BURP e sul sito istituzionale in versione integrale, a cura della struttura proponente.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 4, co. 4 lett. K) della L.R. 7 del 1997, si propone alla Giunta Regionale:

1. di approvare il documento sub ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, “DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL MASSAGGIATORE E CAPO BAGNINO DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI ai sensi del Regio Decreto 31.5.1928 n. 1334”;
2. di stabilire la pubblicazione a cura della struttura proponente dei contenuti specifici delle disposizioni in oggetto, di cui al suddetto allegato al presente atto, sul sito www.sistema.puglia.it, nella sezione “Repertorio Regionale”, al fine di favorirne la massima diffusione;
3. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP e sui siti istituzionale in versione integrale

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

LA RESPONSABILE E.Q.

“Attuazione sistema delle Competenze”

(Rossana Ercolano)



Rossana Ercolano
03.03.2025 09:16:18
GMT+02:00

firma

LA DIRIGENTE di Sezione “Formazione”

(Monica Calzetta)



firma

Monica Calzetta
06.03.2025
12:08:13
GMT+00:00

Il Direttore, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta di deliberazione.

LA DIRETTORE di Dipartimento

“Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione”

(Silvia Pellegrini)

firma

Silvia Pellegrini
07.03.2025
08:25:09
GMT+01:00

L'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta Regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

L'Assessore alle Politiche per il lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, Università, Formazione Professionale

Leo (Sebastiano) EO
Sebastiano Giuseppe
10.03.2025
14:12:36
UTC



fir

Allegato A Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00002

OGGETTO: Disposizioni regionali per la formazione finalizzata al conseguimento della qualifica di MASSAGGIATORE E CAPO BAGNINO DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI ai sensi del Regio Decreto 31.5.1928 n. 1334

**DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL
MASSAGGIATORE E CAPO BAGNINO DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI
ai sensi del Regio Decreto 31.5.1928 n. 1334**

Sommario

1. Descrizione della figura professionale.....	2
2. Competenze professionali.....	2
3. Articolazione del percorso.....	4
4. Soggetti attuatori.....	5
5. Requisiti di accesso al corso.....	5
6. Formatori.....	6
7. Esame finale e attestazione.....	6

Allegato A Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00002

OGGETTO: Disposizioni regionali per la formazione finalizzata al conseguimento della qualifica di MASSAGGIATORE E CAPO BAGNINO DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI ai sensi del Regio Decreto 31.5.1928 n. 1334

1. Descrizione della figura professionale

Il massaggiatore capo-bagnino degli stabilimenti idroterapici è un operatore di interesse sanitario che svolge la sua attività in base al Regio Decreto 31/05/1928, n. 1334 sia come libero professionista sia come dipendente di strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate.

La qualificazione è parte del Repertorio Nazionale dei Titoli e delle Qualificazioni sezione "atlante e professioni"

Lo standard professionale della Figura, come descritto nell'Allegato A.1 al presente documento, sarà inserito nel Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore" (RRQPN),

Il livello EQF della qualificazione è EQF4 (tale riferimento è indicativo in attesa di attribuzione formale sulla base della procedura di referenziazione di cui al DIM 8 gennaio 2018).

Referenziamenti statistiche

Settore Economico Produttivo	19. Servizi socio-sanitari	
CODICE CP 2011	5.3.1.1.0	Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
CODICE ATECO 2007	86.90.29	Altre attività paramediche indipendenti nca

2. Competenze professionali

UNITA' DI COMPETENZA 1	
Denominazione	Massoterapia: tecniche di manipolazione e utilizzo di protocolli terapeutici
Descrizione della performance	Elaborare, in rapporto al medico ed in equipe multidisciplinare, la definizione degli interventi volti all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del paziente, praticando tecniche massoterapiche di propria competenza funzionali alla salute ed al benessere.
Capacità/Abilità	<ul style="list-style-type: none"> • interpretare la prescrizione medica • utilizzare le metodologie di lavoro più comuni (schede, protocolli) • utilizzare specifici protocolli per mantenere la sicurezza e la salute propria e dell'utente, riducendo al massimo i rischi • effettuare tutte le manualità e manovre e le relative

Allegato A Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00002

OGGETTO: Disposizioni regionali per la formazione finalizzata al conseguimento della qualifica di MASSAGGIATORE E CAPO BAGNINO DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI ai sensi del Regio Decreto 31.5.1928 n. 1334

	<p>variazioni del massaggio terapeutico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • definire uno squilibrio muscolo-tendineo e valutare in termini di forza e resistenza la funzionalità muscolare. • praticare l'esercizio terapeutico in disabilità transitorie e minimali.
Conoscenze	<ul style="list-style-type: none"> • normativa in materia di privacy, igiene e sanità pubblica, sicurezza del lavoro, primo soccorso e codice deontologico. • tecniche di massaggio terapeutico di organi e tessuti del corpo umano relativo alle varie patologie • prodotti ad uso terapeutico e apparecchiature elettromedicali e di terapie fisiche strumentali previste nell'elenco delle apparecchiature autorizzate dal Ministero della Salute. • Anatomia e biologia umana • elementi di neurologia ed Epigenetica • Elementi di biochimica e nutrizione • Fisiologia, fisiopatologia e patologia generale • Ortopedia e traumatologia

<ul style="list-style-type: none"> • UNITA' DI COMPETENZA 2 	
<ul style="list-style-type: none"> • Denominazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Idroterapia: tecniche termali, tecniche idroterapiche e tecniche utilizzate in Stabilimenti di cure fisiche ed affini
<ul style="list-style-type: none"> • Descrizione della performance 	<ul style="list-style-type: none"> • Supervisionare gli operatori termali e non termali e monitorare il decorso terapeutico del paziente.
<ul style="list-style-type: none"> • Capacità/Abilità 	<ul style="list-style-type: none"> • attuare interventi di primo soccorso nelle situazioni di emergenza relative all'ambito della sua pratica professionale o in ogni caso ove necessario • assicurare il corretto stato di manutenzione e funzionamento delle apparecchiature e prodotti utilizzate nella pratica professionale • utilizzare tecniche termali e idroterapiche • verificare le rispondenze di metodologia rieducativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale a secco e/o in vasche d'acqua riabilitative

Allegato A Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00002
 OGGETTO: Disposizioni regionali per la formazione finalizzata al conseguimento della qualifica di MASSAGGIATORE E CAPO BAGNINO DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI ai sensi del Regio Decreto 31.5.1928 n. 1334

	<ul style="list-style-type: none"> • svolgere attività di idrocinesi • eseguire massaggio, termale e/o idroterapico con la migliore applicazione tecnica e con la conoscenza delle aree fisiche di intervento, dell'anatomia e della fisiologia umana
<ul style="list-style-type: none"> • Conoscenze 	<ul style="list-style-type: none"> • normativa in materia di privacy, igiene e sanità pubblica, sicurezza del lavoro, primo soccorso e codice deontologico • tecniche di massaggio termale e/o idroterapico • prodotti ad uso terapeutico e apparecchiature elettromedicali e di terapie fisiche strumentali previste nell'elenco delle apparecchiature autorizzate dal Ministero della Salute. • Anatomia e biologia umana • elementi di neurologia ed Epigenetica • Elementi di biochimica e nutrizione • Fisiologia, fisiopatologia e patologia generale • Ortopedia e traumatologia • legislazione sanitaria e normativa in ambito termale

3. Articolazione del percorso

Il percorso formativo, biennale, volto all'acquisizione delle competenze sopra descritte, ha durata di 1200 ore, così suddivise:

- Un modulo base afferente all'area giuridica e organizzativa e all'area scientifica e igienico-sanitaria della durata di 550 ore di cui 50 di pratica e 500 di teoria;
- Un modulo professionalizzante afferente all'area tecnico operativa della durata di 650 ore di cui: 350 di teoria, 100 di pratica e 200 ore di stage da svolgere presso strutture di settore, fornite di autorizzazione secondo le norme vigenti, quali Centri benessere, SPA, Centri Fisioterapici, Massofisioterapici ecc.

Modulo	Contenuti minimi	Aree disciplinari	Durata
Base	<ul style="list-style-type: none"> • Anatomia umana • Biologia umana • Cenni di neurologia • Cenni di Epigenetica • Elementi di biochimica e nutrizione • Elementi di igiene • Primo soccorso • Psicologia generale • Elementi di diritto: legislazione e educazione professionale • Elementi di Organizzazione 	Area giuridica e organizzativa Area scientifica e igienico-sanitaria	550 ore (di cui 50 di pratica e 500 di teoria)

Allegato A Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00002
 OGGETTO: Disposizioni regionali per la formazione finalizzata al conseguimento della qualifica di MASSAGGIATORE E CAPO BAGNINO DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI ai sensi del Regio Decreto 31.5.1928 n. 1334

	aziendale e contrattualistica <ul style="list-style-type: none"> • Formazione generale e specifica in materia di salute e sicurezza 		
Professionalizzante	<ul style="list-style-type: none"> • Posturologia • Fisiologia, fisiopatologia e patologia generale • Ortopedia e traumatologia • Elementi di embriologia ed istologia • Termalismo • terapie fisiche strumentali (elettromedicali, Biorisonanza, Tecar, Ioniterapia ecc.) • Linfodrenaggio • tecniche di massaggio (base, tradizionale, antistress, energetico, mio energetico, mio fasciale. Connettivale, ..) • Caratteristica del massaggio sportivo • Taping e BENDAGGIO • Chinesiologia applicata 	Area tecnico-operativa	650 ore di cui: 350 di teoria, 100 di pratica e 200 ore di stage in azienda

L'utilizzo delle modalità formative FAD e/o E-learning è consentito nel limite del 50% del monte ore teorico. Il predetto limite del 50% è erogato in modalità sincrona almeno per il 40% delle ore e, al massimo, per il 10% in modalità asincrona.

4. Soggetti attuatori

I corsi di formazione sono erogati da organismi formativi accreditati ai sensi della DGR n.1474 del 2 agosto 2018 e DGR n.358 del 26 febbraio 2019 e da organismi formativi appositamente autorizzati ai sensi del quadro normativo vigente.

Nello specifico, i percorsi formativi di cui alla presente delibera potranno essere riconosciuti e autorizzati dalla Regione, secondo quanto previsto dalla DGR n. 879 del 29 maggio 2018, relativa alla formazione c.d. autonomamente finanziata.

5. Requisiti di accesso al corso

Ai fini dell'accesso ai corsi di formazione è necessario il possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a) avere compiuto 18 anni al momento dell'iscrizione al corso
- b) possesso qualifica professionale EQF3
- c) possesso di diploma di Scuola Secondaria Superiore
- d) per tutti i cittadini stranieri è, inoltre, indispensabile la conoscenza della lingua italiana, orale e scritta, al fine di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere documentata da apposita attestazione ovvero verificata attraverso un test di ingresso, di livello minimo B1, secondo gli standard definiti nel "Common European Framework of

Allegato A Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00002

OGGETTO: Disposizioni regionali per la formazione finalizzata al conseguimento della qualifica di MASSAGGIATORE E CAPO BAGNINO DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI ai sensi del Regio Decreto 31.5.1928 n. 1334

Reference for Languages - CEFR" ("Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue - QCER") del Consiglio d'Europa.

Tutta la documentazione va conservata agli atti da parte del soggetto erogatore. Tutti i requisiti devono essere posseduti e documentati dal corsista al soggetto erogatore entro l'inizio delle attività.

6. Formatori

Il corpo docente è costituito da laureati con diploma di laurea pertinente alla materia d'insegnamento aventi esperienza almeno triennale nella pratica professionale o didattica della materia di riferimento. Le lezioni tenute dai docenti aventi i suddetti requisiti possono prevedere per la parte pratica il supporto di codocenti, aventi esperienza almeno triennale nella pratica professionale o didattica della materia di riferimento.

7. Esame finale e attestazione

Ai fini dell'ammissione all'esame finale è obbligatoria la frequenza di almeno il 90% delle ore complessive del percorso abilitante, nonché il superamento delle verifiche di apprendimento in itinere.

In caso di assenze superiori al 10% delle ore complessive del corso, il corso di formazione si considera interrotto, salvo interventi autorizzati dalla Regione finalizzati al recupero dei contenuti della parte del percorso formativo non seguito.

Al termine del percorso è prevista una fase di accertamento delle competenze tramite esame finale dinanzi a Commissione nominata dalla Regione, così composta

- a) presidente – nominato dalla regione secondo le disposizioni vigenti;
- b) un rappresentante designato dal Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia;
- c) un esperto designato dall'amministrazione periferica del ministero del lavoro;
- d) un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.;
- e) un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro;
- f) tre docenti del corso (uno per Area giuridica e organizzativa, uno per area scientifica e igienico-sanitaria, uno per l'area tecnico-operativa).

La Commissione d'esame è validamente costituita con la presenza almeno del Presidente e di due commissari.

L'esame finale è composto da:

1) Una prova tecnico pratica, con la finalità esplicita di verificare le capacità alla base dello standard del percorso formativo. In caso di oggettiva e motivata impossibilità di procedere ad una prova pratica, la stessa potrà essere sostituita da una prova scritta. Tale sostituzione dovrà essere motivata in fase di progettazione delle prove d'esame.

2. Un colloquio orale con l'obiettivo di riflessione sullo svolgimento della prova tecnico/pratica e/o di approfondimento di contenuti specifici.

Allegato A Codice CIFRA: FOP/DEL/2025/00002

OGGETTO: Disposizioni regionali per la formazione finalizzata al conseguimento della qualifica di MASSAGGIATORE E CAPO BAGNINO DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI ai sensi del Regio Decreto 31.5.1928 n. 1334

Al superamento positivo dell'esame è rilasciato un **Attestato di attestato di qualifica professionale** di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, abilitante all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di cui al r.d. n. 1334 del 31 maggio 1928.

La Regione si riserva di apportare le dovute modifiche ed integrazioni, alla composizione della Commissione, alle linee guida sull'attuazione degli esami nonché ai format di attestazioni in uscita così come attualmente in uso, al fine di armonizzarli con le norme vigenti.